

**ENTE AUTONOMO REGIONALE**  
**«TEATRO DI MESSINA»**

**STATUTO**

**TITOLO I**  
**NATURA E FINALITÀ DELL'ENTE**

**Art. 1**

**(Natura dell'Ente)**

L'Ente Autonomo Regionale «Teatro di Messina», istituito con L.R. 10/1/95 n° 4, con personalità giuridica di diritto pubblico (Ente pubblico non economico), ha sede in Messina nei locali del Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc.

Per esigenze connesse al perseguimento dei fini di cui all'art. 2 della L.R. 4/95, l'Ente potrà dislocare uffici in locali diversi dalla sede e/o uffici operativi anche fuori dal Comune di Messina per il tempo necessario alla promozione ed alla gestione degli spettacoli dallo stesso Ente prodotti, purché a titolo non oneroso.

È compito del Consiglio di Amministrazione deliberare la istituzione di uffici staccati in locali diversi dal teatro Vittorio Emanuele e la istituzione di uffici di rappresentanza.

**Art. 2**

**(Finalità)**

L'Ente non persegue fini di lucro, ha le finalità di cui all'art. 2 della legge 10/1/95 n° 4 ed assume ogni iniziativa coerente con dette finalità.

**Art. 3**

**(Attività nei settori della Musica, della Lirica, del Balletto e della Prosa)**

L'attività prioritaria dell'Ente si esplica nei settori:

- a) Musica, Lirica e Balletto;
- b) Prosa.

L'Ente caratterizza, qualitativamente e quantitativamente, la propria programmazione secondo gli indirizzi del teatro di tradizione di lirica e di prosa internazionale, favorendo la ricerca e la sperimentazione.

Per la predisposizione dei programmi relativi ai settori suindicati, il Consiglio di Amministrazione si avvale della competenza di due Direttori Artistici.



#### **Art. 4**

##### **(Attività nei settori della Formazione, Cinema, attività espositive, conservative, convegnistiche, editoriali, e di altri generi di spettacolo)**

Per le attività nei settori della formazione, del cinema, delle attività espositive, convegnistiche, editoriali, discografiche, video, conservative, museali, di promozione e distribuzione, nonché di altre forme di spettacolo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formulazione di indirizzi programmatici, adottando progetti, strumenti, metodi e criteri, nonché giovandosi di risorse, competenze artistiche ed organizzative, idonee alla migliore riuscita dei programmi stessi.

#### **Art. 5**

##### **(Interventi per la promozione e lo sviluppo culturale nel territorio regionale)**

Il Consiglio di Amministrazione, nel perseguimento delle finalità dell'Ente, pone particolare attenzione alla promozione, allo sviluppo ed alla diffusione della cultura siciliana.

#### **Art. 6**

##### **(Disponibilità e gestione edifici)**

In conformità a quanto disposto dall'art. 1 della legge 4/95, l'Ente gestisce direttamente, senza finalità di lucro, i teatri comunali di Messina e tutti gli altri edifici e contenitori culturali che comunque verranno nella disponibilità dell'Ente anche da altri soggetti, in comodato, con convenzione, in concessione e/o simili atti idonei allo scopo.

L'Ente può acquisire, anche a titolo oneroso, per la organizzazione e la rappresentazione di determinati spettacoli, la disponibilità di ulteriori idonei spazi pubblici o privati. L'organizzazione e la rappresentazione di spettacoli al di fuori degli stabili gestiti dall'Ente non costituisce attività di straordinaria amministrazione.

Gli stabili gestiti dall'Ente, riservati ai fini istituzionali, potranno essere utilizzati anche da terzi a titolo oneroso secondo le modalità contenute in un apposito regolamento che disciplinerà modi, criteri, termini, canoni, e procedure.

#### **Art. 7**

##### **(Patrimonio e dotazione finanziaria)**

Il patrimonio dell'Ente è quello individuato dall'art. 3 della L.R. 4/95. Alla dotazione finanziaria si provvederà in conformità a quanto indicato all'art. 4 della stessa legge.



## TITOLO II

### ORGANI DELL'ENTE E LORO COMPITI

#### Art. 8

##### (Organi)

Ai sensi dell'art. 6 L.R. 4/95, gli organi dell'Ente sono:

- a) Il Presidente;
- b) Il Sovrintendente;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio dei Revisori.

#### Art. 9

##### (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni di legale rappresentante possono essere svolte, per conferimento di delega, da uno dei componenti del CdA.

#### Art. 10

##### (Sovrintendente)

Il Sovrintendente è nominato dall'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che delibera con la maggioranza del Consiglio in carica, individuandolo fra soggetti di chiara fama e comprovata esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione, previo esperimento di idonee procedure di trasparenza nel rispetto delle misure e di prevenzione della corruzione adottate dall'Ente teatro.

Il Sovrintendente fa parte di diritto, **con voto consultivo**, del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quattro anni.

In caso di vacanza della carica nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione del Sovrintendente con le stesse modalità previste per la nomina, entro il termine massimo di trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

In caso di mancata designazione, entro il termine suindicato, da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo procede alla nomina del Sovrintendente tra soggetti di chiara fama e comprovata esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione, secondo le modalità di cui al primo capoverso.

Il nuovo Sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore. Con il provvedimento di nomina è determinata la misura dell'indennità di carica spettante al Sovrintendente.

Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico, per gravi motivi, con decreto dell'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.



In caso di assenza o di impedimento del Sovrintendente, le sue funzioni sono svolte, in via sostitutiva, dal Direttore Amministrativo, ovvero, per delega, dal dipendente più alto in grado.

## **Art. 11**

### **(Compiti del Sovrintendente)**

1. Il Sovrintendente coordina l'attività dell'Ente avvalendosi, (senza alcun rapporto gerarchico con il personale dell'Ente) della collaborazione dei dirigenti e dei direttori artistici, nonché di un proprio ufficio costituito almeno da un segretario, da una unità di livello esecutivo e da un commesso.

2. Il Sovrintendente:

a) nella fase di predisposizione dei programmi assicura il collegamento tra i direttori artistici al fine di presentare proposte organiche e coordinate e fornire al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per l'approvazione dei programmi stessi;

b) nella fase di attuazione, coordina l'organizzazione necessaria per rendere operativi i programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, promuove, secondo le esigenze, gli interventi dei direttori artistici, dei dirigenti dei diversi settori dell'Ente e, attraverso questi ultimi, del personale agli stessi sott'ordinato; formula direttamente, proposte di provvedimenti del Presidente o del Consiglio di Amministrazione;

c) sentiti i dirigenti dell'Ente, predispone, avvalendosi della competenza del dirigente del servizio finanziario e del direttore amministrativo, i bilanci preventivi e consuntivi.

d) assicura il funzionamento del ciclo della performance, monitorando e relazionando sulle fasi e l'attività ai sensi del D.Lgs. 150/2009, in quanto applicato e compatibile, verso gli Organi istituzionali e di controllo.

3. Relazona, alla prima seduta utile, in merito agli affari rientranti nella sua competenza, quando ciò sia richiesto da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 12**

### **(Consiglio di Amministrazione)**



Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina" è nominato con decreto dell'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ed è composto da:

- a) un rappresentante nominato dal Sindaco della Città di Messina - con funzioni di Presidente - in applicazione dell'art. 7 della legge regionale 10 gennaio 1995 n.4;
- b) un rappresentante, designato dall'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
- c) un rappresentante designato dal Sindaco della Città metropolitana di Messina.

Per accedere alla carica i componenti devono essere in possesso dei requisiti:

- 1) assenza di conflitto di interessi, inconfiribilità e incompatibilità;
- 2) qualificata esperienza, almeno quinquennale, negli Enti e nelle Pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 165/2011.

Il Sovrintendente fa parte di diritto, con voto consultivo, del Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, se convocati, il Direttore artistico delle attività di musica sinfonica, da camera, lirica e di balletto e/o il Direttore artistico della prosa per discutere su materie di loro specifica competenza con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione presteranno la propria attività a titolo gratuito per conformità alle procedure disciplinate dalla legge 30 luglio 2010, n.122, salvo l'eventuale rimborso spese.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Amministrativo dell'Ente, ovvero, altro funzionario designato dal Sovrintendente.

Alla scadenza, il Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente rinnovato; degli atti amministrativi compiuti oltre il termine di scadenza sono personalmente responsabili i membri del Consiglio di Amministrazione non più in carica, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di *prorogatio*.

Il Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, può sciogliere per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dello stesso, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione ad un Commissario Straordinario, nominato dall'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'Organo ordinario.

Il Commissario Straordinario svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso spese.

L'atto di convocazione del Consiglio di Amministrazione è comunicato ai componenti l'organo collegiale con mezzi idonei (pec, e-mail, lettera raccomandata o telegramma) in via ordinaria, almeno cinque giorni prima della seduta.

Ove ne sia ravvisata l'urgenza, che deve essere esplicitamente rappresentata nella convocazione e preliminarmente approvata nella relativa seduta, il Presidente può convocare il Consiglio, con un preavviso di almeno ventiquattrore.

### Art. 13

#### (Compiti del Consiglio di Amministrazione)



Il Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento delle finalità dell'Ente, ispira la sua azione ai criteri del buon andamento, dell'efficacia e dell'equo rapporto tra costi e benefici ed assicura le misure di prevenzione secondo le linee guida del PNA.

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) lo Statuto;
- b) il regolamento organico del personale ed il trattamento economico e giuridico;
- c) le direttive artistiche ed i programmi di attività annuali e triennali;
- d) i bilanci preventivi, triennali ed annuali e consuntivi e le variazioni di bilancio in corso di esercizio;
- e) le alienazioni e le locazioni;
- f) l'approvazione dei regolamenti proposti dal Sovrintendente e dai responsabili degli uffici per aree di attività;
- g) la scelta e la nomina dei Direttori artistici, previo esperimento delle procedure di trasparenza secondo la disciplina vigente;
- h) le collaborazioni esterne e gli incarichi professionali.

Le deliberazioni relative alle lettere a) e b), di cui all'art. 10 della L.R. 4/95, nonché quelle relative alle variazioni di Bilancio di cui all'art. 14, comma 6, della legge medesima, sono inviati all'Assessore Regionale del Turismo Sport e Spettacolo entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione e si intendono definitivamente approvate a seguito di atto espresso dell'Assessorato competente.

Le deliberazioni relative alla lettera d), di cui all'art. 10 della L.R. 4/95, con esclusione di quelle relative alle variazioni di Bilancio, decorso il termine di sessanta giorni, senza che la Regione adotti un provvedimento motivato di diniego, si intendono approvate.

#### **Art. 14**

##### **(Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto dell'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ed è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti, designati rispettivamente da:

- a) Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo: un rappresentante effettivo ed un supplente, scelti fra gli scritti agli albi e agli elenchi ufficiali previsti dalla disciplina vigente ai fini dell'accesso alla funzione, salvo diverse disposizioni di legge;
- b) Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica: un rappresentante effettivo ed un supplente scelti fra gli scritti agli albi e agli elenchi ufficiali previsti dalla disciplina vigente ai fini dell'accesso alla funzione, salvo diverse disposizioni di legge;
- c) Assessorato Regionale dell'Economia: un rappresentante effettivo ed un supplente fra il personale del ruolo tecnico del bilancio con qualifica non inferiore a dirigente, salvo diverse disposizioni di legge;

Riveste la carica di Presidente del Collegio il componente effettivo nominato dall'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Essi esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione dei componenti mancanti con le stesse modalità previste per la nomina.

Il nuovo Revisore rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Con il decreto di nomina è stabilita la misura dei compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori.

#### **Art. 15**

##### **(Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti)**

Rientrano nei compiti del Collegio dei Revisori:

- a) la funzione di verificare la legittimità degli atti amministrativi emanati, nonché la regolarità e la correttezza delle gestioni sotto il profilo della proficuità economico-finanziaria;
- b) l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c) l'esame del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del bilancio consuntivo;
- d) l'esecuzione di verifiche di cassa;
- e) ogni altro adempimento di competenza dei Revisori.



Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina tecnica rispetto a compiti, funzioni e responsabilità.

#### **Art.16**

##### **(Funzionamento degli organi)**

Il funzionamento degli Organi dell'Ente, è disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale regolamento contempla i rapporti tra gli organi stessi e tra questi e la struttura tecnico-amministrativa dell'Ente evidenziando modalità, procedure, metodi e criteri nonché livelli di responsabilità e compiti specifici.

Il regolamento sul funzionamento degli organi, il regolamento organico del personale e la pianta organica deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e gli altri Regolamenti, sottendono all'unitarietà degli intenti e degli indirizzi e rispondono ai criteri di buona amministrazione, di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

### **TITOLO III**

#### **DIREZIONI ARTISTICHE, INCARICHI ESTERNI**

#### **Art. 17**

##### **(Direttori Artistici)**

I Direttori artistici sono nominati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente tra soggetti di comprovata cultura musicale e documentata e rilevante esperienza professionale nel campo della musica sinfonica, da camera, lirica e del balletto, nonché tra soggetti di comprovata cultura teatrale e documentata e rilevante esperienza professionale in materia di spettacoli di prosa, con preferenza per quelli in possesso anche di esperienza organizzativa.

La durata dell'incarico, conferito a titolo gratuito, dei Direttori Artistici è fissata in anni due e può essere rinnovata per lo stesso periodo.

#### **Art. 18**

##### **(Compiti dei Direttori Artistici)**

I Direttori Artistici:

- a) predispongono i programmi delle attività dei rispettivi settori di competenza in assoluta autonomia e nel rispetto degli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dei vincoli finanziari stabiliti dal bilancio preventivo;
- b) presentano al Consiglio di Amministrazione le caratteristiche dei programmi, relazionando dettagliatamente i costi degli spettacoli, delle rappresentazioni e delle attività da realizzare ciascuno per i rispettivi settori di competenza;
- c) assicurano l'unitarietà degli intenti dei programmi da loro predisposti collaborando con il Sovrintendente per incentivare le possibili sinergie fra i diversi settori;
- d) assicurano, per i rispettivi settori di competenza, la giusta attuazione dei programmi presentati e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, concorrendo a garantire la loro regolare esecuzione;



- e) propongono al Sovrintendente eventuali modifiche necessarie ed opportune ai programmi, agli spettacoli, alle rappresentazioni e alle attività nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) approntano i programmi e formulano i progetti espressamente richiesti dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, attestandone la congruità dei costi.

#### **Art. 19**

##### **(Collaborazione esterne e incarichi professionali)**

Per specifiche e motivate esigenze, l'Ente, qualora non disponesse delle adeguate competenze, può avvalersi, così come previsto dal D. Lgs. 165/2001, mediante contratto e/o convenzione, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità specifiche.

L'atto di incarico, congruamente motivato in relazione alle specifiche esigenze dell'Ente e ai requisiti di correttezza e di specifica professionalità del prescelto, previo esperimento delle procedure di trasparenza, definisce la durata del rapporto, il compenso da corrispondere e la collocazione dell'incarico a supporto della struttura dell'Ente.

#### **Art. 20**

##### **(Inquadramento giuridico ed economico del personale)**

Si applica al personale dipendente dell'Ente il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro così come statuito dalla L. R. 10/2000 e successivi decreti attuativi, tenendo altresì conto degli esiti dei tavoli regionali di concertazione da cui sono scaturiti l'Accordo n° 1 e l'Accordo n° 2 siglati con le OO.SS. in data 20 marzo 2017.

#### **Art. 21**

##### **(Struttura organica del personale)**

1. Alla definizione della struttura organica dell'Ente concorrono le norme di prima applicazione e, per quanto non espressamente previsto, si rinvia al regolamento di accesso e di organizzazione del personale, in attuazione della L.R. 10/2000 e agli accordi contrattuali del comparto non dirigenziale Regione siciliana, con particolare riferimento agli obblighi relativi alla predisposizione della P.O. e alla programmazione del fabbisogno del personale e alla copertura dei posti vacanti di ciascuna categoria mediante selezione pubblica con una riserva, non superiore al 50%, al personale interno.

2. Nessuna nuova assunzione in ruolo è possibile fino a quando non si sia proceduto alla nomina di tutto il personale di cui all'art. 15 della L.R. 10.01.1995 n. 4 nel ruolo organico dell'Ente Regionale.

##### **(NORMA FINALE SULLA REVISIONE DELLO STATUTO)**

Compete agli Organi dell'Ente, ciascuno per funzioni, compiti e responsabilità, monitorare l'attuazione delle norme del presente Statuto in ordine alle finalità della legge istitutiva n. 4/1995 e delle vigenti disposizioni in materia di Pubblica amministrazione.

E.A.R. Teatro di Messina  
il Presidente





REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo  
Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la l.r. 19/08 ed il suo Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 12/09 e s.m.i., che prevede il passaggio all'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo delle attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza dell'Assessorato per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, comma 5 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4 istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina";
- VISTO l'articolo 10 della legge regionale 4/1995 che stabilisce i compiti del consiglio d'Amministrazione dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina";
- VISTO l'articolo 15 della legge regionale 4/1995 che regola l'approvazione dello statuto e passaggio del personale all'Ente;
- VISTO lo Statuto dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina", approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 27/05/1996;
- VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i. con la quale vengono fissati i criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale;
- VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 39, comma 4, recante disposizioni in materia di organi di amministrazione degli Enti regionali;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, art. 18, comma 7, la quale sostituisce il comma 4, art. 39 della legge regionale 9/2015 concernente nuove disposizioni in merito agli organi di amministrazione degli Enti regionali;
- VISTO il D.A. n. 17/Gab del 29 luglio 2016, con il quale è stata determinata la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 695 del 30 dicembre 2016 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta n. 441 del 28 dicembre 2016 è stato determinato lo scioglimento del C.d.A. dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina";
- VISTO il D.A. n. 15/Gab del 13 giugno 2017 con il quale, contestualmente alla modifica dell'art. 1 del D.A. n. 17/Gab del 29 luglio 2016, è stato nominato un membro e ridefinita la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina";
- VISTO il nuovo Statuto dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina", trasmesso con email del 12 luglio 2017, assunta al prot. n. 19809, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 01 del 4 luglio 2017 e munito del parere favorevole del Collegio dei Revisori;

**DECRETA**

Art. 1) Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 4/1995 è approvato il testo dello Statuto dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro di Messina", che allegato al presente decreto ne forma parte integrante, così come deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con Deliberazione n. 01 del 4 luglio 2017.

Art. 2) Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito internet istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Il relativo comunicato sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 13 settembre 2017

La Dirigente del Servizio  
f.to Arch. Simonetta Scordato

Il Dirigente Generale  
f.to Dott. Sergio Gelardi